ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ERMANNO CORTIS
INFANZIA - PRIMARIA
SECONDARIA DI 1° GRADO
QUARTUCCIU

Via Ales – 09044 Quartucciu (CA) – tel 070/845068 – fax 070/85954410
e-mail caic873002@istruzione.it – pec caic873002@pec.istruzione.it
sito web www.istitutocomprensivoquartucciu.it
CF 92168500921 - Codice Ufficio FatturaPA UFDBRU

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER I VIAGGI, LE VISITE D'ISTRUZIONE, LE USCITE DIDATTICHE

Art. 1

Ai fini d'univoca interpretazione, si individuano le tipologie di "viaggi" previsti dalle CC.MM.291/92 e 623/96 aventi per oggetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive.
Si definiscono viaggi d'istruzione quelle iniziative che possono anche prevedere almeno un pernottamento fuori del normale domicilio degli alunni.
Si definiscono visite d'istruzione quelle iniziative che comportano una durata superiore a quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi interessate/coinvolte.
Si definiscono uscite didattiche quelle iniziative che non comportano una durata superiore a quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi interessate/coinvolte.
Si definiscono spostamenti tecnici quegli spostamenti che vengono attuati per recarsi, con mezzi di trasporto di linea o scuolabus, da un plesso all'altro di questo Istituto, ovvero per re- carsi in strutture pubbliche, anche al di fuori del Comune di Quartucciu, per effettuare attività didattiche quali partecipazioni a concorsi, esibizioni teatrali, partecipazione a spettacoli vari.

Art. 2

L'uscita o il viaggio costituiscono attività complementare della scuola; quindi, vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

Art. 3

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e

sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole esterne parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art. 4

I viaggi e le uscite didattiche, previste per lo svolgimento di attività sportive, costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

Art. 5

Il Consiglio di Classe, d' Interclasse o d' Intersezione predispone il progetto in linea con le attività previste dalla programmazione didattica, con l'effettiva possibilità di svolgimento e individua gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore responsabile dell'uscita ed un supplente nel caso di indisponibilità imprevista di uno degli accompagnatori individuati.

Art. 6

Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 alunni, per la scuola dell'infanzia si considera la possibilità di 1 accompagnatore ogni 10 alunni in relazione alle necessità individuate dalle insegnanti; un accompagnatore ogni 1 o 2 alunni diversamente abili, a seconda del grado di disabilità degli stessi. Inoltre, in caso di comprovata necessità riconducibile alla somministrazione di farmaci salvavita o per assistenza specifica alla persona, gli alunni diversamente abili possono essere accompagnati da un genitore. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dall'educatore professionale e dai collaboratori scolastici, purché il servizio scolastico nei plessi sia garantito senza maggiori oneri per l'amministrazione.

Art. 7

Per gli alunni disabili si fa riferimento alla Nota n.645 dell'11/4/2002, la quale pone particolare attenzione al diritto degli alunni diversamente abili a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n°291/92 e n°623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Art. 8

Le attività programmate ed elaborate dai Consigli di Classe, di Interclasse o Intersezione e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

Art. 9

I viaggi potranno essere effettuati:

a. Nel territorio comunale e provinciale (scuola dell'infanzia)
b. Nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale (scuola primaria).
c. Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado si prevede la possibilità di

effettuare viaggi di istruzione fuori dal territorio regionale e nazionale, della durata non superiore ai 6 giorni.

Art. 10

Il Consiglio di classe, di interclasse o intersezione fornisce le informazioni alle famiglie, possibilmente durante la prima assemblea dei genitori e comunque entro il primo bimestre. Tali informazioni devono essere complete dell'eventuale richiesta di contribuzione finanziaria.

Art. 11

Al fine di ridurre i costi di viaggio è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta e analogo mezzo di trasporto.

Art. 12

Le proposte devono essere esaminate dai Consigli di classe almeno 60 gg prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

Art. 13

È preferibile la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d' istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari all'70% degli alunni frequentanti la classe.

Art. 14

Le famiglie devono essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta o attraverso registro elettronico con presa visione ed è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto o l'adesione, in caso di utilizzo del registro elettronico, di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 15

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, individua un Referente Viaggi

d'istruzione e Visite Guidate che avrà il compito di curare gli aspetti organizzativi, in particolare:

- Raccogliere le proposte dei consigli di classe al fine di aggregare, ove possibile, i diversi gruppi classe minimizzando i costi di viaggio;
- Contattare informalmente agenzie di viaggi, operatori turistici, agenzie di noleggio pullman, al fine di elaborare il capitolato per la successiva richiesta di preventivo da parte dell'amministrazione.

Art. 16

Per ogni viaggio o visita guidata devono essere individuati uno più docenti responsabili dell'uscita.

Art. 17

Dopo l'approvazione del Consiglio di classe, interclasse o di intersezione, il docente responsabile dell'uscita presenta, in tempo utile, al Referente i progetti delle iniziative dei viaggi inserite nella programmazione della propria classe o sezione. I docenti delle classi coinvolte dovranno curare la seguente documentazione:

- la destinazione e la data della visita e del viaggio;
- il programma analitico che descriva gli obiettivi culturali e didattici;
- il numero degli alunni partecipanti;
- la dichiarazione del consenso delle famiglie;
- l'elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta circa l'assunzione degli obblighi della vigilanza;
- un'eventuale relazione finale sulla visita con esposizione degli inconvenienti verificatisi durante il viaggio.

Art. 18

Le visite guidate non onerose, gli spostamenti tecnici, i viaggi d'istruzione non onerosi e in orario scolastico sono approvati dal Consiglio di classe, interclasse, intersezione. In tutti gli altri casi, le deliberazioni devono essere espletate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 19

La scelta del fornitore dei servizi sarà effettuata dal gruppo di lavoro costituito dal Referente Viaggi d'istruzione e Visite Guidate, dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. o suo delegato, secondo i criteri della C.M. 291/92 oltre a:

a. Qualità del servizio

b. Condizioni del servizio
c. Professionalità ed economicità dell'offerta.

Art. 20

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.

Art. 21

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale. Pertanto, le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle famiglie mediante l'applicazione "Pago in rete".

Su richiesta delle famiglie che presentino un ISEE inferiore a € 5.000,00, la scuola può contribuire alla copertura della quota per i viaggi o le visite d' istruzione e per le uscite didattiche nella misura del 70%.

Art. 22

La quota massime esigibile dalle famiglie per il viaggio d'istruzione è di € 500,00.